I nuovi obblighi assicurativi dell'Avvocato

Firenze, 22 Settembre 2017

Avvocato Marina Smeralda Caini

NORMATIVA RILEVANTE

- ***Legge 148/2011 art. 3 c. 5 lett. e)*** necessità di prevedere un' assicurazione obbligatoria per R.C. per tutti gli esercenti professioni regolamentate

- ***D.P.R. 137/2012*** attuativo della L.148/2011 per R.C. e deposito valori

- ***Legge 247/2012 art. 12*** assicurazione avvocati R.C. e infortuni

- ***Codice deontologico Forense artt. 16 e 27*** doveri di adempimento assicurativo ed informativo

. ***D.M. 25/02/2016, n. 47 art. 2 c.3 lett. f)*** disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense

. ***D.M. 22/09/2016*** condizioni essenziali e massimali minimi R.C. e infortuni avvocati

QUANDO ?
(Art. 5 c. 2 e 3 D.M. 2016)

11 Ottobre 2017

Stipula polizze

Integrazione polizze in corso

CHI ?

(Art. 12 L. 247/2012)

Avvocati

Associazioni professionali

Società fra professionisti

No praticanti

Mandato professionale e responsabilità (Art. 14 e 4 bis L.248/2012)

Personalità dell'incarico professionale	• Anche per società, associazioni, sostituti, collaboratori e praticanti
Responsabilità personale illimitata	• Dell'avvocato incaricato

Attività professionale

(art. 1 c. 6 D.M. 2016)

- a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
- b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
- d) la redazione di pareri o contratti;
- e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al *decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*, ovvero di negoziazione assistita di cui al *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132*.

TASSATIVITA' dell'elenco → NECESSITA' di integrare eventuali altre attività

Condotte assicurate
(art. 1 c. 1, 3 e 8 D.M.2016)

Avvocati

COLPA

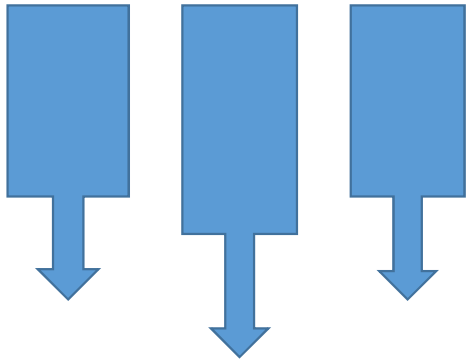

Negligenza Imperizia Imprudenza

Collaboratori

Sostituti

Praticanti

Dipendenti

COLPA e DOLO

Destinatari della polizza assicurativa
(art. 1 c. 1 e 4 D.M 2016)

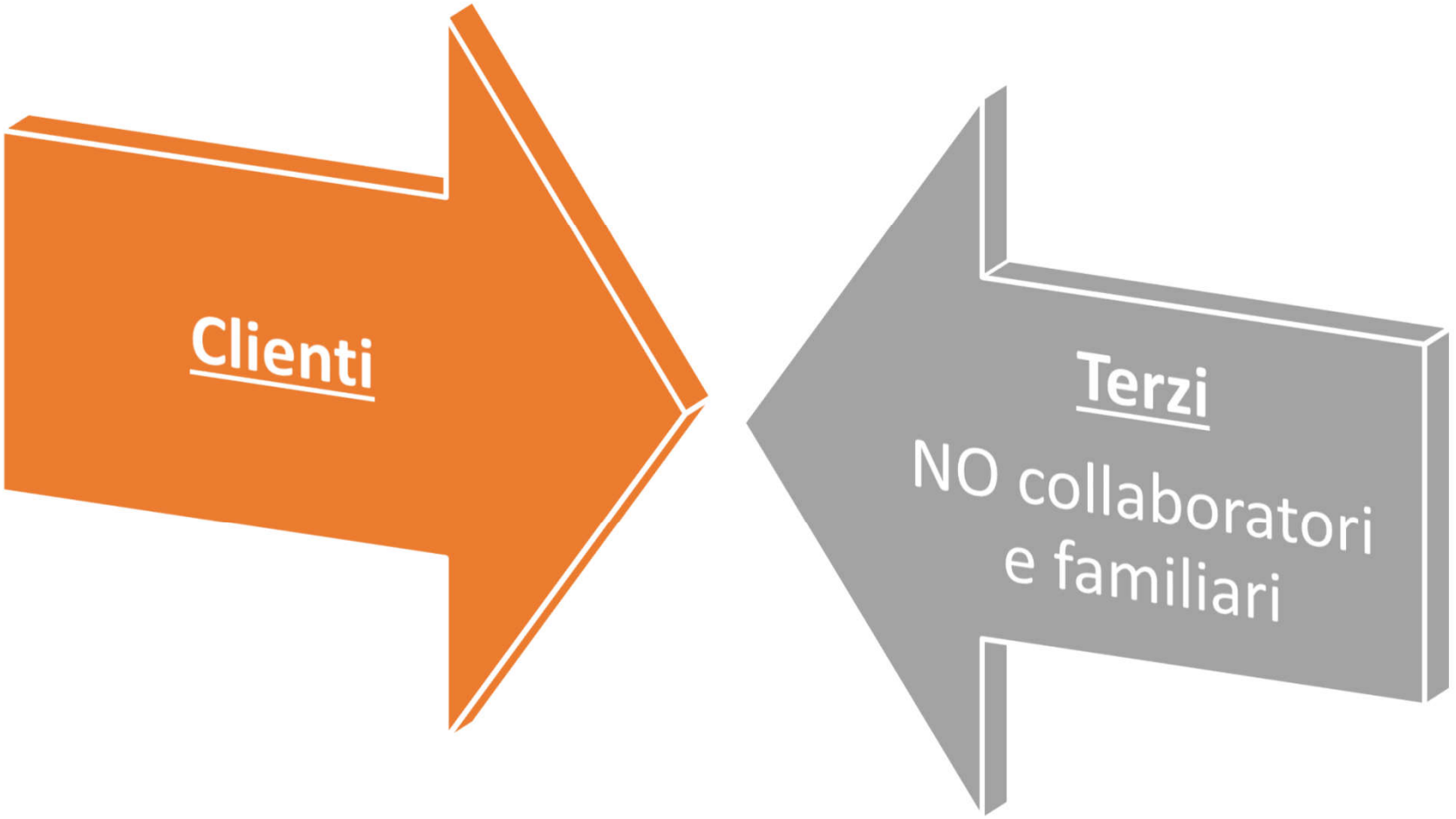

DANNO/PREGIUDIZIO

(Art.1 c. 2 D.M. 2016)

L ’Avvocato inadempiente:

a)all’obbligo di **stipulare** l’assicurazione R.C

b)all’obbligo di **informare** il cliente degli estremi della polizza R.C.

c) all’obbligo di **comunicare** all’Ordine gli estremi delle polizze

ART. 3 C. 1 D.M. 47/2016

CANCELLAZIONE

dall’albo

- Art. 16 c. 4 e 70 c. 4 Cod. Deont.

CENSURA

- Art. 27 c. 5 Cod. Deont.
- Art. 70 c. 5 Cod .Deont.

AVVERTIMENTO

COSA SI ASSICURA?

Art. 12 L.P

Art. 1 c. 1, 8, 9 e art. 4 D.M. 2016

RESPONSABILITA' CIVILE

Dall'esercizio della professione

anche di collaboratori, praticanti,dipendenti,

sostituti processuali

Da custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

INFORTUNI

Morte

Invalidità permanente

Inabilità temporanea

SPESE MEDICHE

Conseguenti all'attività svolta nell'esercizio della professione, e causa o in occasione della stessa , inclusi gli spostamenti

anche di collaboratori, praticanti, dipendenti non coperti da INAIL

La stipula delle polizze assicurative
art. 12 L.P.

Responsabilità civile e deposito

- **Autonomamente**
- **Tramite convenzioni sottoscritte da:**
  - **-CNF**
  - **-Ordini territoriali**
  - **-Associazioni/enti previdenziali forensi**

Infortuni

- **Autonomamente**
- **Tramite:**
  - **Associazioni/enti previdenziali forensi**

Le ipotesi del CNF sulle polizze R.C.: stipula negoziazione, convenzione.

- *a*) stipula, da parte del CNF, di una polizza collettiva operante automaticamente a favore di tutti gli iscritti, con oneri a carico del CNF medesimo;
- *b*) negoziazione, da parte del CNF, di uno schema tipo di polizza che ciascuno degli Ordini territoriali stipulerà come contraente, in favore dei suoi iscritti, con oneri a suo carico;
- *c*) sottoscrizione, da parte del CNF, di una convenzione per una polizza da stipularsi poi dal singolo professionista, libero di aderire o meno alla stessa.

Bando di gara del CNF per una convenzione nazionale ad adesione libera per R.C. ed infortuni

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consigliere
Avv. Lucio Del Paggio

Roma, 14 luglio 2017

numero di protocollo AMM17/07/17 0294917U

Ill.mi Signori
PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI

via e-mail

L O R O S E D I

OGGETTO: LA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI

Cari Colleghi,

il Consiglio Nazionale Forense ha promosso una gara europea per la stipula di una convenzione per le polizze di Responsabilità Civile Professionale e Infortuni per l'Avvocato.

La pubblicazione del DM sui parametri per l'assicurazione professionale e l'imminente entrata in vigore (11 ottobre 2017) della normativa posta dall'art. 12 della nuova legge professionale, che pone condizioni minime essenziali approvate, omogenee per tutti, ha determinato la decisione del Consiglio Nazionale Forense di prevedere, attraverso l'espletamento di una gara europea, la stipula di una convenzione che garantisca all'intera avvocatura la possibilità di accedere, a condizioni economiche sostenibili, a polizze assicurative che ottemperino al disposto ministeriale.

Ritenendo assodato che un rilevante numero di Avvocati sia già in possesso di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale e che la stessa debba essere adeguata entro l'11 ottobre 2017, il CNF ha ritenuto opportuno predisporre uno strumento che possa, in tempi rapidi, assolvere al compito di fornire una conveniente soluzione al professionista non assicurato e, nel contempo, di fornire un'alternativa conforme a chi si trova con un contralto da rinnovare, e che quindi andrà a scadere in data successiva al termine ultimo previsto dalla legge.

Appare importante ricordare, al riguardo, che la violazione dell'obbligo di stipulare un'assicurazione di Responsabilità Professionale alle condizioni fissate dal DM costituisce illecito disciplinare e il controllo del corretto adempimento ricade sui Consigli deli Ordini territoriali, che dovranno verificare l'esistenza e l'adeguatezza delle polizze di ciascun iscritto.

In questo scenario, una convenzione a libera adesione è sembrata la scelta più opportuna ed idonea.

L'eventualità di predisporre polizze collettive, con oneri a carico del Consiglio Nazionale o a carico degli Ordini, è, infatti, in questa fase. apparsa prematura, posto che i tempi di realizzazione di un progetto così ambizioso potrebbero certamente allungarsi, ferme restando le perplessità da più parti manifestate sulla possibilità degli Enti predetti di imporre il pagamento di un premio assicurativo, sia pure in maniera ridotta.

Il Consiglio Nazionale Forense ha, pertanto, deliberato l'approvazione di un bando di gara che prevede le seguenti condizioni:

Unica polizza convenzione nazionale ad adesione con una serie di benefici "automatici" per gli Ordini:

- con riferimento all'articolo 5 del DM invio mensile con dichiarazione di conformità al CNF e in copia agli Ordini di appartenenza delle adesioni e dei mancati rinnovi dei soggetti aderenti per il tramite del CNF;
- disponibilità su base trimestrale di statistiche disaggregate per gli Ordini sinistri e aggregate per il CNF;
- unico contratto con sezione RC e sezione Infortuni come da previsione del DM. La sezione RC prevederà offerte sulla base delle fasce di fatturato previste dal DM, la sezione Infortuni prevederà un'opzione base;
- il bando prevederà sezioni integrative per incrementare i massimali di RC e per aumentare le somme assicurate per gli infortuni;
- introduzione nella normativa di polizza di una copertura Cyber professionale (danni a terzi e danni propri) inclusa nel costo della polizza o con un costo aggiuntivo minimo;
- sconto per i soggetti iscritti agli Ordini che raggiungano predeterminate soglie di adesione, da applicarsi a partire dall'anno successivo (sconto 5% per soglia >5%<10% , sconto 10% per soglia >10%<20%, sconto 15% per soglia >20%). Per studi associati lo sconto si applica in base alla sede legale.

Scadenze allineate per applicazione scontistica e valutazione statistica.

Previsione nel bando di altre polizze ad adesione facoltativa:

- Eccessi massimali di responsabilità civile
- Assicurazione infortuni ad integrazione della polizza base
- Tutti i rischi dell'ufficio.

MODALITA' DELLA GARA

La gara è aperta, con la limitazione dell'accesso agli atti di gara (capitolato, disciplinare, etc.) ai soli soggetti che manifestino interesse e che siano in possesso dei requisiti economici e tecnici previsti dalla vigente normativa.

Il bando è in corso di pubblicazione nelle forme di legge e la procedura di aggiudicazione verrà conclusa prima della data di entrata in vigore delle previsioni contenute nel Decreto Ministeriale.

Con i migliori saluti,

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Avv. Lucio Del Paggio

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it

Non è prevista azione diretta contro l'assicuratore

Obbligo dell'assicuratore di pagare per l'intero

- **Anche in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, assicurati e non, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali (art. 1 c.10 D.M.).**
- **Anche in presenza di franchigie e scoperti salva la facoltà di recuperare i relativi importi dall'avvocato assicurato (art. 3 c. 2 D.M.).**

Efficacia nel tempo dell'assicurazione R.C. (ART. 2 D.M. 2016)

- Retroattività illimitata: **CLAIMS MADE**

- domanda di risarcimento durante la vigenza della polizza
-fatto occorso anche precedentemente alla stipula.

- Ultrattività almeno decennale: **GARANZIA POSTUMA**

-fatto occorso durante la vigenza della polizza
-domanda anche durante il decennio per l'avvocato che cessa l'attività.

ANCHE A FAVORE DEGLI EREDI

Due sistemi a confronto

e l'indirizzo della Corte di Cassazione: Sez. Unite 9140/2016 e III Sez.10506/2017

Loss Occurance

CODICE CIVILE

art. 1917. Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

-OMISSIS-

Claims Made

D.M.22/09/2016

Art. 2. Efficacia nel tempo della copertura assicurativa

L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

-OMISSIS-

PRESCRIZIONE dell'azione di risarcimento

TERMINE ORDINARIO DECENNALE (art. 2946 cod.civ)

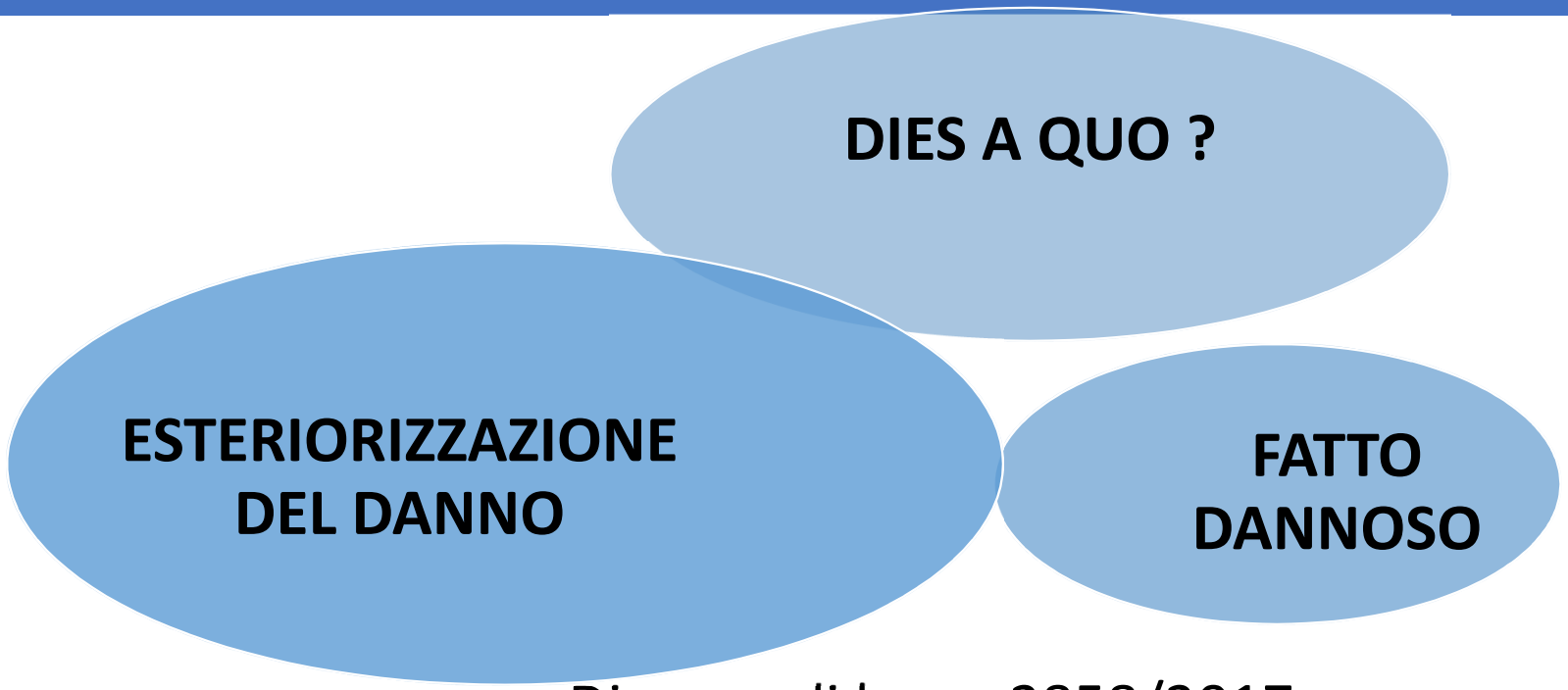

Disegno di legge 2858/2017

DIRITTO DI RECESSO

(ART. 2 C. 2 D.M.)

ESCLUSIONE

DEL DIRITTTO DI RECESSO DELL'ASSICURATORE DAL CONTRATTO R.C. A SEGUITO DELLA DENUNCIA DI UN SINISTRO O DEL SUO RISARCIMENTO

DURANTE IL CONTRATTO **e** **NEL PERIODO DI ULTRATTIVITA'**

MASSIMALI MINIMI e MASSIMO RISARCIBILE
(art. 3 D.M. 2016)

- **Fascia di rischio A)**
- Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a 30.000,00 euro. Per tale fascia è previsto un massimale minimo di 350.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo
- **Fascia di rischio B)**
- Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000,00 euro e non superiore a 70.000,00 euro. Per tale fascia il massimale minimo è di **500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo**.
- **Fascia di rischio C)**
- Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 70.000,00 euro. Per tale fascia il massimale previsto è **di 1.000.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo**.
- **Fascia di rischio D)**
- Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di dieci professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a 500.000,00 euro. Per tale fascia è previsto un massimale di **1.000.000,00 euro per sinistro, con il limite di 2.000.000,00 euro per anno assicurativo**.
- **Fascia di rischio E)**
- Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di dieci professionisti ed un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 500.000,00 euro. Per tale fascia il massimale è pari a **2.000.000,00 euro per sinistro, con il limite di 4.000.000,00 euro per anno assicurativo**
- **Fascia di rischio F):**
- Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società di professionisti) composta da oltre dieci professionisti. In tale fascia il massimale previsto è pari ad **5.000.000,00 euro per sinistro e con il limite di 10.000.000,00 euro per anno assicurativo**.